

REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito:

- dello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- del quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- delle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall'ordinamento degli enti locali, dalle normative relative alla trasparenza e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

Per prestazioni sociali si intendono tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il Comune di Sona persegue la realizzazione di un sistema di interventi e servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono attori indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.

Art. 2 - Finalità

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali risponde alle seguenti finalità:

- riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.

- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
- Promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

Art. 3 - Destinatari

Tutti i residenti nel Comune di Sona Sono possono usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Alle persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazione di bisogno, vengono erogati, nei limiti di legge, quegli interventi indifferibili ed urgenti che si rendessero necessari, attivando, non appena possibile, la presa in carico da parte dei Servizi ed Istituzioni competenti.

Art. 4 - Prestazioni sociali

Il Comune di Sona, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali e altri ambiti di Welfare anche attraverso accordi di programma;
- promuove forme di collaborazione tra i Comuni al fine di ottimizzare le risorse;
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio;
- delega all'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo parte delle prestazioni sociali, compresi il Servizio sociale professionale e il Servizio Educativo Territoriale.

Possono essere erogati, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, o tramite appalto/concessione di servizi o tramite convenzione o accordo di programma, le prestazioni sociali di seguito specificate, nei limiti del finanziamento previsto nel bilancio di previsione:

A1_ CONTRIBUTI ECONOMICI

Assegno per il nucleo familiare (erogato dall'INPS)

Assegno di maternità (erogato dall'INPS)
Contributi economici a integrazione del reddito familiare
Contributi economici per alloggio
Contributi e integrazioni rette per asilo nido
Contributi e integrazione a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
Contributi economici e integrazione rette per servizi scolastici e libri di testo
Contributi economici per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: Contributi economici per rimborso spese acquisto farmaci; Contributo abbattimento barriere architettoniche
Assegnazioni economiche per il sostegno alla domiciliarità e dell'autonomia personale (anche attraverso contributi regionali)
Contributi e integrazioni rette per accesso ai centri diurni
Contributi e integrazioni rette per accesso a servizi residenziali
Contributi e integrazione retta per servizi alla persona
Contributi economici erogati a titolo di prestito d'onore
Contributi economici per l'inserimento lavorativo
Contributi economici per soggiorni estivi disabili
Contributi minori riconosciuti da un solo genitore
Contributo e integrazioni rette per servizi socio-educativi rivolti a minori

A2_ INTERVENTI E SERVIZI

Sostegno socio – educativo territoriale e domiciliare
Agevolazioni tributarie comunali
Assistenza domiciliare socio – assistenziale
Supporto all'inserimento lavorativo
Servizi integrativi per la prima infanzia
Sostegno socio-educativo scolastico
Mensa scolastica e trasporto scolastico
Trasporto sociale
Interventi di supporto al reperimento alloggi
Interventi per l'integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio
Servizi di mediazione culturale (servizio stranieri)
Servizi di prossimità – Gruppi di auto-aiuto
Telesoccorso e teleassistenza
Servizio per l'affidamento dei minori e l'inserimento in struttura
Interventi di sostegno alla genitorialità

Attività ricreative di socializzazione

A3_ SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE

Strutture residenziali: Casa Anziani – Casa il Girasole

Asilo nido Sull’Arcobaleno

Art. 5 - Prestazioni sociali agevolate

La Giunta comunale approva annualmente le tariffe dei servizi a pagamento ed eventualmente stabilisce le soglie di ISEE per le quali è possibile beneficiare di tariffe agevolate.

I livelli di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate sono stabiliti mediante lo strumento di valutazione dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (I.S.E.E.), come definito e quantificato dalla normativa vigente nel tempo – dal 01.01.2015: DPCM 159/2013 - oltre ad eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari.

E’ facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 9 del DPCM 159/2013, presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d’anno. In ogni caso l’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L’ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell’agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione del modello sostitutivo della DSU, e per una durata di due mesi.

Le tariffe agevolate concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico/educativo, restano fisse per tutta la durata dell’anno scolastico o educativo, fatta salva la presentazione in corso d’anno dell’ISEE corrente.

Art. 6 - Situazioni anomale

Nel caso in cui vi sia discordanza, rilevante ai fini della concessione della prestazione, fra attestazione dell’ISEE definitivamente rilasciata e quella provvisoria dell’ISEE utilizzata dal richiedente, il beneficiario dovrà restituire quanto eventualmente ricevuto e non spettante, o versare la quota di tariffa aggiuntiva.

Nel caso in cui l’attestazione dell’ISEE contenga omissioni o difformità, se il dichiarante richiede la prestazione sulla base di tale attestazione, dovrà presentare al Comune, entro dieci giorni, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nel caso in cui il beneficiario di un contributo o prestazione economica di tipo sociale, erogati dal Comune, abbia dei debiti nei confronti del Comune per servizi fruiti e non pagati, la somma andrà prioritariamente destinata al saldo di tale debito, fatta salva diversa motivata indicazione dell'Assistente sociale.

Art. 7 – Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari: “Fattore Famiglia”

Per i servizi di asilo nido, i servizi scolastici e più in generale per quei servizi erogati a beneficio delle famiglie con figli minori, la Giunta comunale può stabilire che la determinazione della tariffa agevolata avvenga in modo personalizzato rispetto a ciascun utente, o gruppi di utenti, applicando, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche dell'Università di Verona che ha elaborato lo strumento, il cosiddetto “Fattore Famiglia”, che consiste in un ricalcolo dell'ISEE sulla base delle scale di equivalenza indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

In tal caso, per poter accedere alla tariffa agevolata, l'utente deve presentare, oltre all'ISEE, un Questionario di approfondimento della propria situazione familiare in termini di composizione e di condizioni di vita, definito nell'allegato B al presente regolamento.

A livelli decrescenti di ISEE, ricalcolato in base al Fattore Famiglia, considerati singolarmente o raggruppati per fasce, corrisponderanno tariffe agevolate decrescenti, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 8 - Progetto di intervento individualizzato

Per progetto d'intervento individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale una persona o la sua famiglia vengono prese in carico al Servizio sociale professionale, con il quale concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di dare risposta a bisogni complessi che richiedano interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Con il Progetto di intervento individualizzato si intende supportare la persona al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione
- migliorare le condizioni di vita della persona
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo
- perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2.

Per raggiungere tali finalità possono essere previste azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri soggetti /servizi sia pubblici che privati, per ottimizzare l'efficacia delle risorse;

- offrire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, prestazioni, sostegni economici, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il Progetto si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono;
2. predisposizione del Progetto di intervento individualizzato che preveda, a fronte dell'attivazione di servizi, prestazioni, interventi, contributi economici da parte del Comune, l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. attivazione dei servizi, prestazioni, interventi, contributi economici di cui all'art. 4;
5. monitoraggio e verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento;
6. eventuale riformulazione del Progetto.

Il Progetto è redatto e sottoscritto dall'Assistente sociale e dal beneficiario (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono coinvolti dall'Assistente sociale, previo consenso dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze della persona. Nell'ambito della tutela delle fasce deboli verrà tenuto conto di quanto previsto dall'art. 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci).

L'Assistente sociale ha facoltà di richiedere, anche attraverso autocertificazione, ogni informazione e documento ritenuti utili per l'approfondimento della situazione di bisogno.

Il Progetto Individualizzato può prevedere anche il riconoscimento di contributi economici a sostegno del reddito, di importo non superiore a € 500,00 e determinato in coerenza con gli obiettivi contenuti nel progetto, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto preso in carico sia inferiore a € 7.500,00, eventualmente avvalendosi anche del supporto dello strumento del **"Fattore Famiglia"** qualora nel nucleo familiare siano presenti minori. Sono fatti salvi i casi in cui tali valori (importo contributo e soglia ISEE) non siano compatibili con la gravità del bisogno rilevato alla cui risposta mira il Progetto.

Qualora il Progetto di Intervento Individualizzato preveda l'attivazione di interventi e servizi sociali per i quali la Giunta abbia previsto una quota indifferenziata di compartecipazione al costo a carico dell'utenza, lo stesso potrà contenere la ridefinizione personalizzata di tale quota o l'esonero, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Progetto e nei limiti delle disponibilità di bilancio, con l'evidenziazione della differenza, rispetto alla tariffa base, quale contributo ad integrazione della tariffa.

Per quantificare i contributi ad integrazione della tariffa, l'Assistente sociale può fare riferimento ai criteri per il riconoscimento di contributi economici a sostegno del reddito, fatti salvi i casi in cui tali valori non siano compatibili con la gravità del bisogno rilevato alla cui risposta mira il Progetto.

Nel caso in cui il progetto individualizzato preveda interventi a sostegno del reddito a favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti siano disoccupati, oltre a promuovere ove possibile progetti di inserimento lavorativo, potrà essere prevista la partecipazione ad attività di volontariato per progetti di utilità sociale.

Il mancato rispetto degli impegni assunti dalla persona nell'ambito del Progetto può essere motivo per non accordare, in fase di eventuale ridefinizione del progetto, nuovi contributi economici.

I contributi ad integrazione della tariffa e i contributi economici a sostegno del reddito, previsti nell'ambito del Progetto di Intervento Individualizzato, saranno concessi solo a seguito di adozione di specifico provvedimento amministrativo, con attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Art. 9 - Contributi economici per finalità specifiche

La Giunta comunale - o la Giunta regionale per i contributi finanziati dalla Regione - stabilisce le soglie di ISEE ed i requisiti specifici per poter accedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai contributi economici per alloggio, per rimborso spese acquisto farmaci, per acquisto libri di testo scolastico, per il sostegno al reddito ed per altre eventuali finalità specifiche riconosciute nell'ambito della programmazione comunale o regionale.

I suddetti contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, sulla base delle richieste ricevute a seguito pubblicazione di specifici avvisi pubblici.

Il contributo per eliminazione barriere architettoniche è concesso, ad integrazione del contributo regionale previsto dalla L.R. n. 16/2007, a coloro che presentano domanda di contributo regionale per il tramite del Comune, sulla base delle soglie di ISEE e dei requisiti stabiliti dalla Giunta comunale, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

Il contributo economico per soggiorni estivi disabili è riconosciuto, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, sulla base dei criteri specifici stabiliti dalla Giunta comunale, senza limitazioni di ISEE, in quanto si riconosce a tale contributo la finalità prioritaria di favorire l'inserimento sociale dei disabili.

Art. 10 – Agevolazioni tributarie

Al fine di consentire l'applicazione delle agevolazioni tributarie, eventualmente stabilite dagli specifici Regolamenti comunali a favore dei casi sociali, l'Assistente sociale rilascia al Servizio Tributi le attestazioni relative alle persone prese in carico dai Servizi sociali per motivazioni di disagio economico.

Art. 11 – Servizio Assistenza domiciliare socio-assistenziale

Il servizio di Assistenza domiciliare è svolto presso l'abitazione della persona che si trova in condizione di bisogno ed è finalizzato a favorire la permanenza della stessa nel proprio domicilio.

Il servizio è rivolto a persone anziane e/o inabili, a persone o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale e a nuclei familiari con al loro interno minori in difficoltà.

La tipologia e l'entità delle prestazioni erogate con il servizio di Assistenza domiciliare sono definite all'interno del Progetto di intervento individualizzato.

Priorità di accesso al servizio viene data in caso di:

- insufficienza reddituale per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie;
- insufficienza della rete sociale di riferimento della persona;
- gravità dello stato di bisogno assistenziale;
- disabilità;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La Giunta comunale approva annualmente, a decorrere dall'anno 2016, le tariffe e le soglie di ISEE per le quali è possibile beneficiare del servizio a tariffe agevolate o in esenzione dal pagamento.

Art. 12 - Integrazione delle rette per inserimento in strutture residenziali

Fatte salve diverse disposizioni regionali, l'accesso alle strutture residenziali delle persone disabili e delle persone non auto sufficienti avviene in base alla valutazione del bisogno effettuata in sede di Unità di Valutazione Multi Dimensionale, all'inserimento nella graduatoria per l'accesso ai servizi residenziali, ed all'ottenimento dell'impegnativa di residenzialità.

Le persone inserite in strutture residenziali, con impegnativa di residenzialità, provvedono al pagamento della quota sociale/alberghiera della retta. Nel caso in cui la persona con impegnativa di residenzialità non sia in grado di provvedere al pagamento della quota sociale/alberghiera della retta, potrà presentare al Comune domanda di integrazione della stessa; Il Comune, quindi, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della L. n. 328/2000, si farà carico della parte di retta che la persona non riuscisse a coprire, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

La persona inserita in struttura residenziale, con impegnativa di residenzialità, deve possedere la residenza nel Comune di Sona al momento dell'inserimento stabile in struttura.

La struttura residenziale scelta deve essere concordata con il Comune in fase di progettualità, individuando la più economica, a parità di offerta di assistenza.

Al momento della richiesta, e successivamente ogni due anni dall'eventuale integrazione della retta a carico del Comune, il Responsabile del Settore Servizi al cittadino attiverà il procedimento per la valutazione della reale situazione finanziaria e patrimoniale della persona, al fine di confrontare le disponibilità finanziarie annue con i costi annui delle rette della struttura residenziale, a conclusione del quale determinerà l'eventuale ammontare e la decorrenza dell'integrazione annua della retta che provvederà a versare direttamente alla struttura residenziale, secondo modalità comunicate alla stessa.

In caso di presenza nel patrimonio di beni immobili, la persona dovrà provvedere a smobilizzarli al fine di ottenere disponibilità liquide da destinare al pagamento delle rette.

Il Responsabile del Settore potrà assegnare un periodo massimo entro il quale la persona o i suoi aventi causa dovranno trasformare in liquidità il patrimonio; la persona e i suoi aventi causa possono sottoscrivere con il Comune un accordo in base al quale il Comune, durante tale periodo massimo, anticiperà il pagamento di una quota della retta, che sarà restituita una volta smobilizzato il patrimonio.

Il confronto fra le disponibilità annue della persona con i costi annui della retta dovrà tener conto di somme a disposizione della persona per la copertura di eventuali necessità personali non coperte dalla struttura residenziale. Tali somme vengono generalmente ipotizzate in € 100,00 mensili, pari a € 1.200,00 annui, da non considerare inizialmente quali somme da destinare al pagamento della retta per l'inserimento in struttura e quindi trattenute dalla persona. In caso di dimostrate maggiori necessità la suddetta somma può essere determinata in diverso ammontare dal Responsabile del Servizio Interventi sociali.

Ogni due anni, in sede di verifica della situazione patrimoniale e finanziaria della persona inserita in struttura residenziale, eventuali somme disponibili, comprese quelle trattenute mensilmente quale quota per le ipotizzate e non necessitate spese personali, vanno versate per il pagamento delle prime rette in scadenza e quindi verranno rideterminate la decorrenza e l'ammontare dell'integrazione della retta da parte del Comune.

La persona o il suo legale rappresentante devono impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Sona qualsiasi modifica della situazione finanziaria e patrimoniale e a destinare al pagamento delle rette eventuali nuove disponibilità, rimborsando eventualmente al Comune quanto dallo stesso già pagato alla struttura.

Le somme eventualmente rimaste nel patrimonio della persona, al momento del suo decesso, una volta pagate le documentate spese per l'inumazione, dovranno essere versate dagli aventi causa in conto rette non ancora pagate, a copertura eventuale anche della quota non ancora pagata dal Comune.

Sono fatti salvi i diversi criteri stabiliti in sede di Conferenza dei Sindaci per l'inserimento in struttura dei disabili.

Art. 13 – Controlli

Le informazioni auto-dichiarate dal cittadino, in relazione alle prestazioni sociali agevolate, sono sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari.

In particolare, vengono sottoposte a procedimento di controllo le dichiarazioni presentate che risultino:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente;
- contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, il Responsabile del Settore competente può richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Il Comune di Sona potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari di prestazioni, ai fini della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza per il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale.

Art. 14 – Privacy

I dati dei destinatari degli interventi sociali devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 193/2003 e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 15 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale in materia di interventi e servizi sociali.

E' abrogato il Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2007, nonché ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento.